

MODALITA' PER IL FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO SULLA VIOLENZA DI GENERE
(ART. 10 L.R. 67/2016)

1. PREMESSA

1.1 La Regione Toscana con la l.r. 59/2007 "*Norme contro la violenza di genere*" riconosce che ogni tipo di violenza di genere, psicologica, fisica, sessuale ed economica, ivi compresa la minaccia di tali atti, la persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata, costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica e psichica e costituisce un'autentica minaccia per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto a una cittadinanza sicura, libera e giusta. e garantisce adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici, psicologici, economici, di persecuzioni, di stupro, di molestie sessuali, o alle vittime di minaccia di tali atti, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza", interventi quindi non limitati alle immediate necessità della vittima.

2. OBIETTIVI E FUNZIONI DEL COMITATO

2.1 Il Comitato è istituito ai sensi della L.R. 4/10/2016, n. 67 "*Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015 n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) relative alla seconda variazione al bilancio 2016.*" per supportare la Giunta nella realizzazione di iniziative utili a contrastare la violenza di genere.

3. FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

3.1 Articolazione interna del Comitato

Il Comitato può articolarsi, in relazione alle specifiche iniziative e tematiche da affrontare e in base alla competenza professionale specifica dei componenti, in gruppi di lavoro.

3.2 Provvedimenti sottoposti all'esame del Comitato

Sono sottoposti all'esame del Comitato:

- le proposte di atti della Giunta regionale afferenti alla tematica del contrasto alla violenza di genere;
- problematiche ed argomenti, iniziative o progettualità comunque afferenti a tematiche relative alla violenza di genere, che il Presidente o l'Assessore alle pari opportunità ritengono di sottoporre alla discussione.

3.3 Convocazione e procedure del Comitato

Il Comitato si riunisce secondo le seguenti procedure:

Iniziativa	Presidente della Giunta regionale o Assessore alle pari opportunità
Modalità	Convocazione scritta
Tempi	Invio convocazione dieci giorni prima della data dell'incontro, tranne i casi urgenti per i quali la convocazione può essere effettuata anche con un preavviso minore, comunque non inferiore alle 48 ore.
Documentazione ex ante	Trasmissione dei documenti relativi all'incontro contestualmente alla

	convocazione o comunque appena siano disponibili.
Documentazione ex post	Verbale dell'incontro e sua trasmissione ai componenti del Comitato.

3.4 La partecipazione al Comitato non comporta nessun onere a carico del bilancio regionale.

3.5 Supporto organizzativo

Il Settore afferente alle Politiche di Genere garantirà in stretta collaborazione con la Segreteria dell'Assessore con delega alle Pari Opportunità il supporto tecnico-informativo.